

**COMUNE DI S. VITO DI CADORE**

Provincia di BELLUNO

Copia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA

**OGGETTO: Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES”, Approvazione del Regolamento “TARES” e approvazione del piano finanziario e delle tariffe TARES Anno 2013**

L'anno duemilatredecim, il giorno ventotto (28) del mese di giugno alle ore 18.30, nella sede municipale, con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio comunale.

Eseguito l'appello risultano:

1. FIORI Andrea - Sindaco
2. DE LOTTO Ludovico
3. DE MONTE Matteo
4. FUNDONE Renato
5. FONTANA Stefano
6. MENEGUS Laura
7. DE VIDO Stefano
8. GASPARI Veronika
9. DE VIDO Gianpietro
10. LUCIA Alberto
11. BELLI Giuseppe
12. MENEGUS Ercole
13. GIUSTINA Daniela

Presenti	Assenti
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
	SI
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
12	1

TOTALE N.

Partecipa alla seduta il dott. Giuseppe BARBERA, Segretario comunale.

Il sig. Andrea FIORI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno dell'odierna adunanza.

REG. ALBO N° \_\_\_\_\_

Il sottoscritto messo comunale attesta ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 267/2000 , che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Li \_\_\_\_\_

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Relazione sull'argomento il vice Sindaco De Monte Matteo.-

**VISTO** l'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, e s.m.i., con il quale viene, tra l'altro, stabilito che :

- **comma 1** . **A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)**, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, **svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale**, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

- **comma 22**. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:

- a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

- **comma 23**. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.

- **comma 24**. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

- **comma 25**. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

- **comma 35**. I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29, nonché della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la

previa compilazione dei modelli di pagamento. Il tributo e la maggiorazione, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. Per l'anno 2013, il termine di versamento della prima rata è comunque posticipato a luglio, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal comune nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa di cui al comma 29, alla scadenza delle prime tre rate. L'eventuale conguaglio riferito all'incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro è effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

**- comma 46. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi** alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza

**TENUTO CONTO** delle norme transitorie 2013 previste dal **DL n. 35 del 8 aprile 2013** "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. (13G00077) (GU n.82 del 8-4-2013) Vigente al: 8-4-2013, e dei **chiarimenti forniti con la Circolare n. 1/DF del 29.04.2013** del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale - prot. n.7857, **dai quali risulta in sintesi :**

- 1) **NUMERO RATE E SCADENZA STABILITE CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE** - la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento
- 2) **POSSIBILITA' DI UTILIZZARE, PER LE RATE IN ACCONTO, LE STESSE MODALITA' DI PAGAMENTO GIA' UTILIZZATE PER TARSU E TIA AD ECCEZIONE DELL'ULTIMA RATA** - ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;
- 3) **ULTIMA RATA CALCOLATA SULLA BASE DELLE TARIFFE TARES STABILITE PER IL 2013, DALLA QUALE SCOMPUTARE GLI IMPORTI VERSATI IN ACCONTO**

- 4) **MAGGIORAZIONE 0,30 EURO/MQ UNICA SOLUZIONE ULTIMA RATA CON MODELLO F/24 O C/C POSTALE DEDICATO VERSATA DIRETTAMENTE ALLO STATO** - la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;
- 5) **NON VIENE APPLICATA LA RIDUZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA'** - non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- 6) **NON E' POSSIBILE AUMENTARE LA MAGGIORAZIONE STRANDARD DA PARTE DEI COMUNI** - i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c).
- 7) **I COMUNI POSSONO CONTINUARE AD AVVALERSI PER LA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO DEI SOGGETTI AFFIDATARI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.**

**TENUTO CONTO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

*- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

**VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001** il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

**RITENUTO:**

**1 ) di istituire il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi con decorrenza dal 1 gennaio 2013** previsto dall'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;

**2 ) di stabilire la gestione del tributo "TARES" per l'anno 2013**, in applicazione a quanto disposto dal comma 35, art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, e smi, attraverso **gestione diretta da parte del Comune di San Vito di Cadore.**

**3 ) di definire per l'anno 2013 il versamento in numero quattro rate scadenti nei mesi di :**

**- 1^ RATA “acconto”, scadenza DICEMBRE 2013**

l'importo relativo al primo trimestre di quanto dovuto a titolo di TARES 2013, tenuto conto delle tariffe definitive stabilite con apposita delibera Comunale, oltre il tributo provinciale;

**Alla stessa scadenza della 1^ rata di acconto, in aggiunta all'importo complessivo del tributo, il contribuente sarà tenuto al versamento, in unica soluzione, della maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato a favore dello Stato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;**

**- 2^ RATA “acconto”, scadenza FEBBRAIO 2014**

l'importo relativo al secondo trimestre di quanto dovuto a titolo di TARES 2013, oltre il tributo provinciale;

**- 3^ RATA “acconto”, scadenza APRILE 2014**

l'importo relativo al terzo trimestre di quanto dovuto a titolo di TARES 2013, oltre il tributo provinciale;

**- 4^ RATA “saldo”, scadenza GIUGNO 2014**

La rata di saldo sulla base dell'importo annuo dovuto a titolo di TARES 2013, oltre il tributo provinciale.

**4) Per l'annualità 2014 e seguenti il numero delle rate e le scadenze di versamento sono quelle stabilite nel regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – tares ;**

**5 ) di stabilire che la riscossione del tributo comunale sui rifiuti avverrà mediante l'emissione di avvisi di pagamento, con riscossione diretta da parte del Comune di San Vito di Cadore**

**6) di fornire comunque indirizzo al Responsabile di Servizio Comunale e/o della Comunità Montana/Unione, ciascuno per gli atti di competenza, di attenersi agli indirizzi operativi e funzionali stabiliti con il presente atto deliberativo ;**

**TENUTO CONTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto **dall'allegato Regolamento** si rinvia alle norme legislative inerenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i., del D.L. n.35/2013 e s.m.i., ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

**VISTO il Piano Finanziario** del servizio di gestione dei rifiuti urbani **anno 2013**, nel quale vengono quantificate le voci di costo per l'espletamento del servizio che ammontano ad € 516.555,38;

**CONSIDERATO** che le tariffe unitarie, per le utenze domestiche e le utenze non domestiche nella componente fissa e variabile, permettono di raggiungere, per l'esercizio 2013, una copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani pari al 100% e che pertanto si prevede di introitare un gettito della tariffa pari ad € 516.555,38 (importo al netto del Contributo Provinciale ammontante al 5% e della maggiorazione per i servizi indivisibili);

**VISTE le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES” anno 2013, come**

risultanti da **prospetto allegato** ;

**CONSIDERATO** che la ripartizione dei costi di servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche è effettuata attribuendo i costi fissi per l' 82% alle utenze domestiche e per il 18% alle utenze non domestiche e attribuendo i costi variabili per il 75% alle utenze domestiche e per il 25% alle utenze non domestiche;

**DI DARE ATTO** che:

- per le utenze domestiche e non domestiche sono stati utilizzati i coefficienti di produttività previsti dal DPR n. 158/99 sia per la parte fissa che per la parte variabile della tariffa;
- la determinazione delle tariffe TARES come risultanti dal prospetto richiamato non contengono la maggiorazione facoltativa di 0,10 euro al metro quadrato come previsto dal D.L. 8 aprile 2013 n. 35 , convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 6 giugno 2013 n. 64;
- per l'anno 2013 la maggiorazione dovuta per i servizi indivisibili, nella misura base dello 0,30%, viene riservata tutta allo Stato e pagata direttamente al medesimo;

**RITENUTO** di stabilire una riduzione pari al 30% applicabile alla sola parte variabile della tariffa a favore delle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, come previsto dall'art. 23 del Regolamento Tares;

**VISTO** l'art.1, comma 381 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilita' 2013)" il quale stabilisce che, **per l'anno 2013 è differito al 30 SETTEMBRE 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione** degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;

LA discussione inizia con l'intervento del consigliere Sig. Menegus Ercole che afferma che la tariffa TIA copre per intero il costo del servizio. Continua dicendo che se c'è già l'IMU perché dobbiamo pagare i servizi più volte;

SENTITO il Sindaco che chiarisce la nuova IMU. L'IMU degli alberghi è stata versata allo Stato. Abbiamo cercato di andare incontro alla attività alberghiere, che sono in difficoltà. Purtroppo dobbiamo rispettare la normativa vigente;

**VISTO il parere del responsabile del servizio**, ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267;

**VISTO** il parere del Revisore del Conto , allegato in atti alla presente deliberazione;

**CON** dieci voti favorevoli, due contrari (Menegus Ercole, De Vido Gianpietro), espressi per alzata di mano;

## **D E L I B E R A**

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **di istituire il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi con decorrenza dal 1 gennaio 2013** previsto dall'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214; e di stabilire la gestione della TARES attraverso riscossione diretta da parte del Comune di San Vito di Cadore in n. 4 rate così come indicate in premessa;

- 3) di **approvare il Regolamento** per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi **“TARES”**, di cui all'allegato sub A), dando atto che il medesimo Regolamento **ha effetto dal 1° gennaio 2013**, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi **“TARES”**;
- 4) di **approvare l'allegato Piano Finanziario** del servizio di gestione dei rifiuti urbani **anno 2013 e le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES” anno 2013**, come risultanti dai **prospetti allegati** sub B), dando atto che le medesime tariffe **hanno effetto dal 1° gennaio 2013**, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi **“TARES”**;
- 5) di inviare la presente deliberazione, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi **“TARES”**, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 6) di dichiarare, con separata votazione che riporta lo stesso esito della precedente, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000.-

Il Responsabile del Servizio tecnico interessato attesta la regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto, a norma del D.L. 18.08.2000 n. 267 – art.49

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO INTERESSATO

F.to dott.ssa Alessandra Cappellaro

---

Il Responsabile del Servizio finanziario attesta:

la regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto, a norma del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267 – art.49

la copertura finanziaria della spesa, a norma dell'art.153 del citato Decreto

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Andrea Fiori

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott. Giuseppe Barbera

---

Il sottoscritto segretario comunale

CERTIFICA

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_  
al \_\_\_\_\_ come previsto dall'art.124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267,  
senza opposizioni o reclami;

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000)

- è divenuta ESECUTIVA il \_\_\_\_\_

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3)

addì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE